

CONVENZIONE

L'anno [] il giorno [] del mese di [] presso la sede dell'Azienda "Agro Solidale" del Comune di Pagani capofila del Piano di Zona Ambito Territoriale S01_3 in Via Pittoni, n. 1, Pagani (SA)

TRA

..... con sede in via n., P IVA
Legale Rappresentante,, iscritta al Registro,

E

AZIENDA CONSORTILE "AGRO SOLIDALE" con sede in Pagani, (SA), via M. Pittoni N. 1, codice fiscale/Partita iva 05548710655, d'ora in poi denominata "soggetto proponente" rappresentata da Ferdinando Prevete nato a Sarno (SA) il 09/06/1977,

Premesso che

- con Decreto Dirigenziale n. 334 del 6 agosto 2019, la Regione Campania ha assegnato al Comune di Sarno un contributo di € 199.033,33 per investimenti finalizzati alla realizzazione di una Casa di accoglienza per donne e minori vittime di violenza;
- con deliberazione n. 28 dell'11/03/2020 la Giunta Comunale di Sarno individuava, per adibirli a sede del servizio in parola, i locali di proprietà del Comune, identificati al N.C.E.U., al foglio 20 particella 3512 cat. B/1;
- in data 30/09/2020, reg. Gen. n. 46991/2020, si sottoscriveva la Convenzione tra il Comune di Sarno e l'Azienda Consortile Agro Solidale per la gestione della richiamata Casa di accoglienza per donne maltrattate;
- con verbale n. 6 del 11/10/2023 l'Assemblea Consortile approvava la gestione in coprogettazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 Art. 55, del Servizio "Casa Dalia" Casa di Accoglienza per donne vittime di violenza e per eventuali figli minori;

CONSIDERATO CHE:

- è stato acquisito CIG: B8D7ED25FC

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Convenzione ha per oggetto la gestione del Servizio rivolto alle donne maltrattate e ai loro figli minori garantendo le seguenti prestazioni:

- a) accoglienza in emergenza/urgenza;
- b) assistenza in caso di inserimenti programmati/ordinari;
- c) ospitalità temporanea, comprensiva di vitto e beni di prima necessità, fino ad un massimo di 6/8 mesi, salvo diverse previsioni e necessità documentate;
- d) sostegno e accompagnamento nella convivenza tra ospiti e nella gestione della vita nella Casa di accoglienza (pulizie, spesa, preparazione dei pasti);
- e) sostegno e accompagnamento nella gestione del proprio lavoro o nella sua ricerca;

Comuni di Pagani, San Marzano Sul
Sarno, San Valentino Torio e Sarno

- f) sostegno e accompagnamento nel percorso educativo del/i figlio/i e nella relativa scolarizzazione;
- g) protezione, tutela e assistenza, garantendo i necessari collegamenti con i servizi competenti (magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole, ospedali e servizi territoriali dell'ASL, altro);
- h) accompagnamento ed eventuale sostegno al reddito, tramite il coinvolgimento dei servizi territoriali deputati e del Comune di residenza delle donne e dei loro figli, in fase di uscita dalla struttura residenziale.

Art. 2 – Obblighi del soggetto del Terzo Settore/Soggetto Attuatore

Il soggetto del Terzo settore:

- si impegnerà a svolgere le attività programmate con le modalità e le finalità indicate nel progetto esecutivo finale e nel “Regolamento di gestione e funzionamento della Casa di accoglienza per donne maltrattate” che si allegano alla presente Convenzione, parte integrante e sostanziale della stessa;
- si impegnerà a realizzare le attività a partire dalla sottoscrizione della presente Convenzione per la durata di n. 12 mesi, con eventuale possibilità di proroga;
- si impegnerà ad assicurare lo svolgimento delle attività con propri operatori e volontari in possesso dei requisiti professionali, tecnici e di moralità, il cui elenco con relativi curricula verrà inviata all’Azienda Consortile Agro Solidale;
- dare immediata comunicazione all’Azienda Agro Solidale delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori;
- è tenuto a rispettare, nell’esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela delle persone con disabilità;
- avviare ed attuare l’insieme delle operazioni necessarie correlate agli interventi di cui alla presente Convenzione ed al progetto;
- si impegna ad assicurare, nel corso dell’intero periodo di vigenza della presente Convenzione, i necessari raccordi con l’Azienda Agro Solidale attraverso un referente ad hoc incaricato e impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall’Azienda medesima;
- si impegna a raccogliere un’adeguata informazione e documentazione relative alle attività affidate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività e agli audit;
- fornire all’Azienda Consortile Agro Solidale tutte le informazioni relative al Servizio;
- collaborare all’espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
- si impegna ad acquisire i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa UE e nazionale vigente in materia e del principio del value for money;

Art. 3 – Rapporti tra le parti

- Le Parti si impegnano a collaborare per consentire tutte le possibili sinergie atte ad istituire servizi qualificati coerenti con il progetto approvato, mediante un percorso di condivisione di dati e prassi riguardanti l’utenza, per un monitoraggio costante e un’analisi dell’effettiva risposta al bisogno delle comunità di appartenenza.
- Il Soggetto attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, indicando il CIG.

L’Azienda Consortile Agro Solidale svolgerà le attività di monitoraggio e controllo delle azioni progettuali anche attraverso incontri periodici con gli operatori e colloqui di valutazione con gli utenti/beneficiari. I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art. 4 – Decorrenza e durata della convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 10 dicembre 2024.

Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste, comprese quelle di rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate, salvo eventuale proroga concessa previa adozione di apposito atto formale da parte dell'Azienda Consortile Agro Solidale, previa motivata richiesta.

Art. 5 - Risorse messe a disposizione

1. Il quadro economico della progettualità (**Allegato _____**), evidenzia le risorse che saranno trasferite agli Enti attuatori partner per la realizzazione delle progettualità ed evidenzia altresì le risorse che gli stessi Enti attuatori metteranno a disposizione a titolo di co-finanziamento.
2. Gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile dall'Azienda Consortile e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo, gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente.
3. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate.
4. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte degli Enti attuatori partner l'Azienda Consortile si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.
5. I rimborsi agli Enti attuatori partner avverranno nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione all'Azienda Consortile, a firma del proprio legale rappresentate, di nota spese/fattura di rimborso, riportanti il CIG relativo alla progettualità finanziata di riferimento, con allegata la rispettiva seguente documentazione giustificativa, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili:
 - a. prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto definitivo, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanzate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati, o da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia.
 - b. relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento;
6. La liquidazione dei rimborsi agli Enti attuatori partner è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti attuatori partner a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Art. 6 – Assicurazioni in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano

1. Gli Enti attuatori partner sono gli unici e soli responsabili nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Essi sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che i medesimi Enti attuatori partner sollevano l'Azienda Consortile Agro Solidale da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.
2. A garanzia dei rischi connessi alle attività progettuali, gli Enti attuatori partner hanno prodotto le seguenti polizze di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), tra i quali l'Azienda, e prestatori d'opera (RCO), valide per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività:
 -: polizza n..... del..... rilasciata da....., con massimale pari ad euro
 -: polizza n..... del..... rilasciata da....., con massimale pari ad euro
3. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico degli Enti attuatori partner il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera gli Enti attuatori partner medesimi dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né gli esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli Enti attuatori partner assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono all'Azienda Consortile Agro Solidale formali dichiarazioni di conto corrente dedicato come sotto indicato. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati agli Enti attuatori partner. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. Gli Enti attuatori partner si impegnano a comunicare entro sette giorni all'Azienda Consortile Agro Solidale ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Comuni di Pagani, San Marzano Sul
Sarno, San Valentino Torio e Sarno

Ente attuatore partner: - conto corrente intrattenuto presso la Banca
..... intestato a Cod. IBAN (codice di 27 cifre) - generalità e codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul predetto conto corrente: Cognome nome
..... nato/a a il
..... Codice Fiscale

Art. 8 – Principio di buona fede

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 9 – Riservatezza

1. Gli Enti attuatori partner sono tenuti al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con l'Azienda Consortile Agro Solidale.
2. In particolare, gli Enti attuatori partner hanno l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.
4. Gli Enti attuatori partner sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. Gli Enti attuatori partner potranno citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, gli Enti attuatori partner potranno assumere il ruolo di Responsabili del trattamento di dati personali di cui vengano a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali per conto dell'Azienda, quale Titolare del trattamento, previa valutazione di quanto previsto dalla normativa europea in materia. Gli Enti attuatori partner saranno pertanto individuati quali Responsabili del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati nell'apposito schema di accordo allegato alla presente Convenzione e che i medesimi Enti attuatori si impegnano ad adempiere.
2. Gli Enti attuatori partner si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.
3. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub Responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro Responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

Art. 11 - Divieto di cessione

È vietato cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Azienda Consortile Agro Solidale. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Azienda Consortile Agro Solidale, le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 12 - Inadempienze e penali

Ove siano accertati casi di inadempimento rispetto alla presente convenzione, l'Azienda Consortile Agro Solidale si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il Soggetto attuatore può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza

Comuni di Pagani, San Marzano Sul
Sarno, San Valentino Torio e Sarno

dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Azienda Consortile Agro Solidale, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Relativamente all'applicazione di eventuali penali si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.

Art. 13 – Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempimento degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempimento del Soggetto attuatore, l'Azienda liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del Soggetto attuatore;
 - interruzione non motivata delle attività;
 - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
 - quando il Soggetto attuatore si rende colpevole di frode;
 - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile.
- Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda Consortile Agro Solidale mediante pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 – Responsabile del Trattamento

Ai sensi della vigente disciplina di settore, art. 28 GDPR 2016/679 il Soggetto attuatore assume la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati, trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'Azienda Consortile Agro Solidale.

Art. 15 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 16 - Controversie

Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Nocera Inferiore.

Art. 17 - Registrazione e imposta di bollo

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 104 del d. lgs. 117/ 2017 e ss.mm.ii.

Pagani,

Azienda Consortile Agro Solidale
Avv. Ferdinando Prevete